

Informazioni utili per un ordinato ed efficace svolgimento delle operazioni di scrutinio

Si ricorda che:

- l'Istituto, anche in sede di scrutinio, ha il dovere di garantire *trasparenza procedurale, fondatezza*, anche documentale, della proposta di voto, *collegialità* della delibera con relativa *assunzione di responsabilità* degli esiti, compresa la congruità e la coerenza delle indicazioni relative al recupero delle carenze;
- il voto è da intendersi come espressione sintetica di giudizio sulla preparazione dello studente, accertata rispetto alle prestazioni misurate, e non come media "aritmetica" di singole classificazioni registrate durante il quadrimestre;
- i docenti hanno competenza per la valutazione in itinere degli apprendimenti dell'alunno in riferimento alla propria materia, ma è il Consiglio di classe, con la presenza della sola componente docente, l'organo collegiale competente per la valutazione periodica e finale dell'attività didattica e degli apprendimenti dell'alunno. Il voto quindi non è un atto univoco e discrezionale dell'insegnante della singola materia, ma piuttosto il risultato d'insieme di una verifica e di una sintesi collegiale deliberata sulla base della proposta del docente;
- al fine di valutare tutti gli alunni dell'Istituto con imparzialità ed omogeneità, il Collegio dei Docenti individua i criteri che i Consigli di classe sono tenuti a seguire per lo svolgimento degli scrutini nell'attività di valutazione, tenendo conto che il voto assegnato dal c.d.c. per ogni singola disciplina è la risultante di più componenti e non una mera media aritmetica dei voti acquisiti nelle singole prove, infatti va espresso, con ponderatezza e responsabilità, un giudizio nel quale confluiscono:
 - a) i dati riguardo conoscenze, abilità, competenze che emergono dalle esperienze di apprendimento condotte, dalle osservazioni sistematiche di processo, dalle prove orali, scritte, scritte grafiche e pratiche effettuate dall'alunno;
 - b) i risultati delle attività di recupero eventualmente svolte;
 - c) l'impegno, l'interesse e la costanza del livello di applicazione dimostrati nell'attività di studio;
 - d) i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, il trend delle valutazioni e gli eventuali risultati interessanti per originalità e rielaborazione personale.

Caratteristiche del Consiglio di classe in sede di scrutinio:

- il Consiglio di classe è costituito da tutti i Docenti della classe. La partecipazione dei docenti alle sedute del Consiglio di classe per i lavori di scrutinio, costituisce un obbligo di servizio, ne consegue che i docenti devono considerarsi a disposizione della scuola per tutti i giorni dello scrutinio.
- Fanno parte dei Consigli di classe i docenti di sostegno, essi partecipano a pieno titolo a tutte le operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe e non solo per quelli direttamente da essi seguiti.
- Fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe e con potere di voto deliberativo gli insegnanti tecnico-pratici e, a titolo consultivo, anche gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei.
- Il c.d.c. è presieduto dal dirigente scolastico che può delegare, con provvedimento scritto o indicazione nell'atto di convocazione, la presidenza del Consiglio di classe solo ad un docente che ne faccia parte. La delega deve essere inserita a verbale. La partecipazione al Consiglio di classe in funzione valutativa di un esterno renderebbe illegittima qualsiasi deliberazione pertanto il Collaboratore vicario può presiedere il Consiglio solo nel caso in cui egli sia già membro del Consiglio stesso o in caso di ufficiale assenza o impedimento del Dirigente scolastico

Funzionamento del consiglio di classe in sede di scrutinio quadrimestrale:

- il docente della disciplina propone il voto sulla base di un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di interrogazioni e di esercitazioni scritte, grafiche o pratiche fatte a casa o a scuola, corrette e classificate. Se il voto è negativo, il giudizio motivato è in forma scritta;
- *“... se non siavi dissenso, i voti in tal modo proposti si intendono approvati; altrimenti le elaborazioni sono adottate a maggioranza ...”*
- il Consiglio di classe in sede valutativa è un Collegio perfetto, e quindi non è ammessa l'astensione dalle votazioni;
- anche il Presidente, essendo a tutti gli effetti un membro del Consiglio, è tenuto a votare. In caso di parità prevale la proposta a cui ha dato il suo voto, senza apportare alcuna modifica al numero dei voti assegnati a ciascuna proposta;
- se la classe è composta da alunni che seguono indirizzi diversi, i relativi docenti votano solo per l'alunno o per l'alunna che segue la loro materia;
- ove vi siano più docenti che concorrono a proporre un unico voto (es. docenti tecnico-pratici), ciascuno, dopo aver sentito l'altro insegnante, formula la proposta di voto. Il Consiglio di classe provvede ad assegnare il voto unico, sulla base delle proposte formulate e degli elementi di giudizio che i docenti hanno fornito;
- le proposte di voto sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti gli assistenti coadiutori;
- in presenza di insufficienze, il c.d.c. programma le iniziative di recupero per ciascuno studente e affida ai docenti titolari delle discipline la verifica del recupero mediante prove documentabili;
- *“Il voto di condotta è unico e si assegna, su proposta del professore che nella classe ha un più lungo orario di insegnamento, in base ad un giudizio complessivo sul contegno dell'alunno in classe e fuori di classe, sulla frequenza, salvo il caso di assenze giustificate a norma dell'articolo 16, e sulla diligenza” (art.78 R.D. n. 653/1925).*

Della seduta di scrutinio deve essere redatto apposito verbale a cui vanno allegati i documenti (es. motivazioni scritte dei voti insufficienti presentate dai docenti) che non sono in esso integrati. I docenti sono tenuti alla massima riservatezza sugli atti dello scrutinio e sui risultati scaturiti dallo stesso sino al momento della loro pubblicazione ufficiale.